

# LO STATUTO

## Articolo 1

È costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché secondo le disposizioni e agli effetti della Legge 26 Febbraio 1987 n. 49 del D. Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460 e le loro eventuali successive modificazioni, una Fondazione denominata "**Natalino Zen Foundation ONLUS**", Organizzazione non Governativa senza scopo di lucro di Utilità Sociale, nata per volontà del Sig. Dino Zen.

La "**Natalino Zen Foundation ONLUS**" potrà costituire delegazioni, uffici, sedi decentrate in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione generale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazione nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione Stessa.

La Fondazione ha piena capacità di Diritto privato ed è regolamentata dal presente **STATUTO**, nonché per quanto non è espressamente previsto nel medesimo, dalle norme del Codice Civile e della vigente normativa in materia di Organizzazioni non Governative e di ONLUS.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

**Articolo 2 Sede** La Fondazione ha sede legale in *Bassano del Grappa (VI)* in Via O. Marinali n. 13, e svolge la propria attività in tutto il territorio nazionale e all'estero.

## Articolo 3 Scopo, Attività istituzionali e Simbolo

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e apolitica. Le sue finalità generali sono di carattere civile e, avendo alla base una visione olistica dell'uomo con particolare riferimento all'infanzia e gioventù (0-18 anni), della sua integrazione in relazione al disagio sociale, alla salute e malattia, intende operare nell'area della tutela e del miglioramento della qualità di vita, della protezione dei diritti dell'infanzia e gioventù. Tendere, stimolando tutti, a una Società CIVILE coinvolgendo fin da subito i bambini e adolescenti nel loro percorso di crescita.

La Fondazione non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro né collegamenti di alcun genere con interessi di Enti pubblici o privati, sia italiani che stranieri, aventi scopo di lucro.

La Fondazione, avente le caratteristiche di Organizzazione non Lucrativa di utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 460/97, nonché di organizzazione non governativa ai sensi e per gli effetti della Legge 26 Febbraio 1987, n. 49, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando

principalmente nei settori:

" assistenza sociale e socio-sanitaria

" assistenza sanitaria

" volontariato e beneficenza

" istruzione e beneficenza

" tutela dei diritti civili.

La Fondazione si propone di:

promuovere e realizzare, in Italia e nel Mondo, ogni azione ed iniziativa rivolta all'assistenza, alla cura e al recupero funzionale delle persone, in particolare i bambini e adolescenti (0-18), che versano in ragione del disagio fisico, psichico, emotivo, economico e familiare, sia esso congenito o sopravvenuto, permanente o temporaneo, con lo sviluppo del loro grado di indipendenza.

diffondere i principi della solidarietà tra le persone e popoli di diverse culture, contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto delle diversità.

La Fondazione si propone come fine istituzionale anche di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del cosiddetto "terzo mondo", anche allo scopo di favorire la crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La Fondazione, allo scopo di promuovere lo sviluppo internazionale, si propone di:

attivare programmi a breve e medio termine nel PVS;

provvedere alla selezione, formazione ed all'impiego dei volontari in servizio civile ed altre forme di volontariato anche internazionale;

promuovere e realizzare, in loco, la formazione dei cittadini del PVS;

realizzare attività d'informazione e di educazione allo sviluppo.

La Fondazione, ai sensi dell'Art. 28, comma 4, lettera i) della Legge 26 Febbraio 1987 n. 49, si assume l'obbligo di presentare una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi intrapresi o sostenuti.

Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, per il superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, la Fondazione potrà

attivare iniziative e aprire centri per la prevenzione, l'assistenza, il recupero e la reintegrazione di minori che si trovano in condizione di svantaggio socio-economico e psicofisico, anche quando essi siano in situazioni di ricovero ospedaliero;

attivare interventi specifici per migliorare la condizione dell'infanzia (con particolare riferimento al femminile), per promuovere uno sviluppo culturale e sociale della donna fin dall'infanzia;

sostenere la realizzazione di progetti ed interventi anche attraverso l'impiego di volontari e di proprio personale;

studiare le cause delle varie forme di disabilità. la prevenzione delle stesse e le possibili tecniche di riabilitazione, anche al fine di assicurare che le strutture e le attrezzature private e pubbliche coinvolte nello svolgimento delle attività istituzionali siano sempre in linea con il più alto livello del progresso scientifico e tecnologico;

promuovere ogni attività diretta a realizzare l'adozione di bambini in stato di obiettivo disagio o di abbandono provenienti da altri paesi, garantendo il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale intesa unicamente come

strumento per dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, superando ogni forma di pregiudizio;

perseguire finalità di beneficenza e solidarietà verso le persone che versano in condizioni di emarginazione e, in tal senso, sostenere progetti di solidarietà anche di altre organizzazioni senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero con finalità simili alle proprie;

promuovere e realizzare corsi di formazione professionale e attività di promozione sociale per gli operatori impegnati nel settore assistenziale, in riferimento alle finalità della Fondazione;

promuovere e sostenere la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei PVS in loco, in altri PVS ed in Italia, anche ai fini della legge 30 Dicembre 1986 n. 943, e la formazione del personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

promuovere programmi e realizzare progetti di educazione allo sviluppo rivolti soprattutto ai giovani (0-18) anche nell'ambito scolastico, nonché iniziative svolte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e PVS con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

attuare programmi di microcredito e similari per lo sviluppo economico e sociale delle comunità nei PVS;

sostenere programmi di formazione e comunicazione che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione delle popolazioni ai processi di miglioramento, crescita e sviluppo dei soggetti svantaggiati;

attuare programmi per la formazione e l'impiego di personale volontario;

organizzare iniziative e programmi di educazione allo sviluppo per la promozione e la difesa dei diritti dei minori;

promuovere iniziative di aggiornamenti/formazione degli insegnanti sulle tematiche di educazione allo sviluppo, all'interculturalità, alla comunicazione, alla solidarietà con prospettive ed orientamenti pedagogico-didattici nelle scuole;

sostenere e promuovere iniziative e campagne di educazione nelle famiglie, scuole, istituzioni per favorire la consapevolezza e l'aderenza alla *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* e alla *Convenzione Internazionale dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* e prevenire specifici abusi assicurando il rispetto dei diritti delle categorie di persone particolarmente esposte al rischio di tali violazioni;

sostenere e promuovere la ricerca scientifica svolta in particolare negli ambienti:

- della prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie del bambino e dell'adolescente;
- della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione;
- del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari;
- della ricerca di base nei settori svolta direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni dotandosi, se necessario, di idonee strutture operative e predisponendo le risorse professionali e le forme di finanziamento necessarie.

La Fondazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse, comunque nel

rispetto delle condizioni e dei limiti di cui la legge 26 Febbraio 1987 n. 49 e all'art. 10, 5° comma del D. Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione dell'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'autorità di Controllo. L'istituzione, nell'ambito operativo di cui il DPR 10 Febbraio 2000 n. 26, svolte le proprie finalità statutarie sull'intero territorio nazionale e, ai sensi della Legge 26 Febbraio 1987 n. 49, anche a livello internazionale con particolare riferimento ai PVS. La Fondazione ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettere d) e) j) della legge 26 Febbraio 1987 n. 49 evidenzia la propria disponibilità ad accettare controlli periodici stabiliti dalla Direzione Generale per la Cooperazione e lo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica di ONG ed a dimostrare l'esperienza operativa e la capacità organizzativa richiesta, in rapporto ai PVS, nel settore o nei settori per cui si chiede il riconoscimento di idoneità. La Fondazione s'impegna altresì a fornire adeguate garanzie in ordine di realizzazione delle attività previste, anche attraverso l'attivazione di uffici, strutture e la qualifica del personale necessario allo scopo. Il simbolo della Fondazione è rappresentato da 2 impronte di due mani: una più grande rappresenta la mano di un adulto e una più piccola rappresenta la mano di un bambino contenuta nel palmo della mano più grande. Intorno a questa figura, in tondo, comparirà sempre la scritta: "Natalino Zen Foundation". Il logo rappresenta la responsabilità che gli adulti hanno nel dare ai bambini giuste ed adeguate opportunità di crescita. Altresì rappresenta anche la possibilità che il più grande (con tutte le contestualizzazioni del caso) possa e debba aiutare il più piccolo.

**Articolo 4** Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà inoltre nel rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs 4 Dicembre 1997 n. 460 e dalla legge 26 Febbraio 1987 n. 49:

Promuovere e organizzare iniziative, eventi, collaborazioni ed occasionalmente manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso i media;

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche il finanziamento delle operazioni attuative dei propri scopi istituzionali, tra cui a mero titolo di esempio, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto in proprietà o a diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni, di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili;

compiere azioni bancarie, finanziarie, mobiliari, immobiliari nonché richiedere convenzioni, contributi e mutui;

amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, beneficiaria, comodataria o comunque posseduti;

partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa potendo altresì ove ritenuto opportuno, concordare anche alla costituzione degli organismi anzidetti, ferme

restando comunque le limitazioni espresse dall'art. 28 comma 4 lettera d) della Legge 26 Febbraio 1987 n. 49;

svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione nel settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audio visivi in genere;

diffondere le conoscenze nei settori di impegno istituzionale tramite il sostegno e il patrocinio di mostre, gruppo di studio, conferenze, corsi, seminari, nonché la pubblicazione dei risultati delle attività di ricerca nei predetti campi;

istituire borse di studio ed erogare contributi a persone fisiche e giuridiche nonché ad organizzazioni ONLUS educative, mediche, scientifiche, etc. in campi pertinenti agli scopi della fondazione fermo restando che le attività poste in essere siano sempre non a scopo di lucro;

Curare l'aggiornamento e la diffusione gratuita di materiale informativo sulle iniziative e sul progetto di solidarietà e di cooperazione internazionale;

promuovere e diffondere libri, pubblicazioni, periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati, supporti multimediali, ogni altro strumento di servizio che aiuti a raggiungere le finalità sociali;

svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

La Fondazione nei limiti della vigente normativa in materia di ONG con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 28 comma 4 lettera e) della legge 26 Febbraio 1987 n. 49, potrà costituire o partecipare a società di capitale aventi come scopo la realizzazione di attività strumentali e/o di supporto agli interventi posti in essere dalla fondazione medesima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 comma 4 lettera E) della legge 26 Febbraio 1987 n. 49, purché l'oggetto sociale delle società costituite o partecipate sia coerente con le finalità istituzionali della fondazione.

**Articolo 5 Patrimonio** Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti in dotazione dai fondatori come risultanti dell'atto costitutivo e successive variazioni ed integrazioni. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

conferimenti successivi di altri enti e soggetto con espressa destinazione ad incremento del patrimonio

beni mobili ed immobili acquisiti a titolo di incremento del patrimonio

lasciti, donazioni e contributi con destinazione vincolata all'incremento del patrimonio

fondi di riserva e da sopravvivenze attive non utilizzabile per il conseguimento degli scopi istituzionali

é comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

**Articolo 6 Fondo di gestione** Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed al fabbisogno nelle necessità gestionali:

rendite e proventi derivanti dall'impegno del patrimonio;

avanzi di gestione dei precedenti esercizi;

elargizioni provenienti dagli stessi fondatori, da altri soggetti ovvero da enti pubblici o privati;  
lasciti, donazioni o disposizione testamentarie che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;  
proventi conseguiti in relazione alle attività di cui agli Artt. 3 e 4 del presente statuto.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 28 comma 4 lettera e) della legge 26 Febbraio 1987 n. 49 la Fondazione si impegna a destinare ogni suo provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali propri dell'Organizzazione. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione di qualsiasi forma, anche indiretta di utili ed avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

**Articolo 7 (Organi della Fondazione)** Sono organi della Fondazione:

il Presidente della Fondazione;  
il Consiglio di Amministrazione;  
il Comitato Scientifico, se costituito;  
il Collegio dei Revisori legali dei conti.

Tutte le cariche suddette sono da considerarsi onorarie e svolte a titolo gratuito.

il Direttore Generale;  
il Segretario di Fondazione, se nominato.

Tali cariche sono da considerarsi non onorarie e non svolte a titolo gratuito.

**Articolo 8 (Presidente della Fondazione)** Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore signor Dino Zen, il quale potrà in ogni momento rinunciare. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita le attribuzioni che gli sono state delegate, adotta i provvedimenti urgenti di ordinaria amministrazioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione, sorveglia il buon andamento amministrativo della gestione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove, ove necessario, la riforma e modifica. Il Presidente è preposto:

alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nel territorio nazionale. È possibile avvalersi anche degli strumenti di video conferenza e teleconferenza purché tutti partecipanti possano in diretta prenderne parte;

alla nomina degli Avvocati e difensori (se necessario) per la tutela dei diritti ed interessi della Fondazione, conferendo procure speciali e generali;

provvede alla determinazione della pianta organizzativa del personale della Fondazione, procedendo, quando necessario, alle relative variazioni, nonché alla determinazione delle rispettive retribuzioni, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione;

può delegare il Direttore Generale conferendo apposita procura per effettuare

qualsiasi operazione, di qualunque specie e natura, necessarie ed opportune per assicurare l'esatto svolgimento dei fini istituzionali per conto della Presidenza e nell'esecutivo interesse della Fondazione stessa.

Al fine di perpetuare l'intendimento della Fondazione, il Presidente Fondatore ha il potere di nominare il suo sostituto il quale subentrerà nella carica entro trenta giorni dalle dimissioni, permanente impedimento, decesso o dalla cessazione per qualsiasi causa; i sostituti avranno la stessa durata in carica e le stesse facoltà di nomina del primo membro. Il Presidente Fondatore ha diritto di veto sui provvedimenti del Consiglio di Amministrazione; in mancanza i membri di diritto hanno potere di veto sui provvedimenti del Consiglio di Amministrazione. In caso di scomparsa del Fondatore/Presidente Dino Zen, di dimissioni o impedimento la successione è regolata in linea maschile di primogenito in primogenito, ed -- in mancanza -- in linea femminile. In caso di assenza di progenie diretta, la Presidenza è assegnata ai discendenti della Famiglia Zen. In caso di estinzione della Famiglia Zen o di minor età di tutti i suoi componenti (e ciò fino alla maggiore età di uno di essi) il Presidente della Fondazione verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori del suo seno, e durerà in carica cinque anni.

**Articolo 9 Il Direttore Generale** Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra le persone estranee al Consiglio stesso. Collabora con il Presidente:

alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, ne cura successivamente la gestione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione;

alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Dirige e coordina tutto il personale della Fondazione, controlla le attività di tutti i collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della fondazione, partecipando anche ai vari Comitati operativi e consultivi. È responsabile del buon andamento dell'amministrazione e sarà per questo munito, ove del caso, della necessaria procura rilasciata dall'organo competente che ne fisserà i contenuti. Presta la sua assistenza ogni qualvolta ne venga richiesto dai vari organi della Fondazione o loro membri, nell'esercizio dei compiti istituzionali. Coordina ed è il responsabile di tutta la rete sul territorio Italiano ed estero della Fondazione di cui segue sviluppo, progetti e la loro attuazione. Il Direttore Generale, oltre ad esercitare le funzioni predette, può esercitare anche le funzioni di Segretario del Consiglio redigendo i verbali delle riunioni dello stesso.

**Articolo 10 (Consiglio di Amministrazione - composizione, nomine, decadenza, durata)** Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri compreso il Presidente ed è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo che ne determinerà il numero dei componenti. Il numero dei componenti potrà essere modificato purché rimanga in numero dispari e non superiore ai 9 (nove) componenti. Nell'ipotesi che un componente

del consiglio di amministrazione decada o comunque cessi dalla carica, si provvederà alla sua sostituzione con nomina diretta del Presidente del Consiglio d'amministrazione. I componenti del consiglio d'amministrazione durano in carica per 5 anni e possono essere riconfermati.

**Articolo 11 (Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione)** Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Vice Presidente, il quale dura in carica per la durata residua del suo mandato del suo mandato di consigliere. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In assenza del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio di amministrazione + presieduto dal componente con maggiore anzianità di nomina e indi di età

**Articolo 12 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)** Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e verifica della gestione della Fondazione, assume le sue decisioni su qualsiasi argomento inerente l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa. In particolare il Consiglio:

- a) determina le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività;
- b) predispone e approva il bilancio preventivo; tale bilancio comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario di cui al bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- c) predispone il bilancio consuntivo;
- d) delibera le modifiche patrimoniali, la vendita o l'acquisizione di beni immobili;
- e) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati in via straordinaria dal Presidente;
- f) svolge tutte le altre attività previste dalla legge e dallo statuto;
- g) provvede su indicazione del presidente all'adesione o all'esclusione dei sovventori, stabilendone le modalità.

**Articolo 13 (Adunanze, Convocazioni e Delibere del Consiglio di amministrazione)** Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 2 volte l'anno ed è convocato sia dal Presidente che su richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. Le adunanze sono indette con invito scritto anche tramite mezzi informatici, contenente le materie da trattare. Queste convocazioni devono avere la possibilità di avere la conferma della spedizione e ricevimento. L'invito deve essere recapitato almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta ed almeno 24 (ventiquattro) ore prima per le convocazioni d'urgenza. Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito con la presenza anche via video o teleconferenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione. Il componente del Consiglio di Amministrazione che per tre volte consecutive risulta assente ingiustificato, decade dalla carica.



**Articolo 14(Comitato Scientifico)** Il Comitato Scientifico, qualora costituito, è composto da 5 (cinque) a massimo 10 (dieci) membri oltre il Presidente della Fondazione. Le nomine sono proposte ed effettuate dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, ove richiesto: 1. formula proposte sulle attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare gratuitamente all'attuazione di dette attività; 2. esprime pareri sui progetti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione; 3. esprime indicazione sulla scelte economiche e politiche del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. I componenti del comitato nel loro seno eleggeranno a maggioranza un Presidente che coordinerà i lavori. I pareri formulati dal Comitato Scientifico non sono vincolanti. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha la funzione consultiva in ordine alla propria attività di ricerca scientifica o a quella da essa promossa e svolta in collaborazione con altre istituzioni. Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento ne determina la composizione e le attribuzioni. Per la programmazione, la valutazione e la verifica degli aspetti economico finanziari di particolari attività di ricerca il Consiglio potrà nominare anche una apposita Commissione nella quale dovranno far parte anche i rappresentanti delle Istituzioni che, a vario titolo, abbiano contribuito al finanziamento o alla realizzazione delle attività stesse.

**Articolo 15(Collegio dei Revisori)** Il Collegio dei revisori può essere composto di 3 (tre) membri, iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti, nominati dal Consiglio di Amministrazione che designa fra essi il Presidente. Il Collegio dei revisori possono essere riconfermati. In caso di dimissioni e/o impedimento di uno o più componenti del collegio, si provvederà alla designazione con nomina di nuovi membri da parte dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi effettuando, inoltre, verifiche di cassa. I revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I revisori devono segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate nella gestione.

**Articolo 16(Compensi)** Le cariche previste nel presente statuto sono di massima gratuite salvo diversa determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione e ad eccezione di quella del Direttore Generale ove retribuita. Il Consiglio di Amministrazione potrà, comunque, deliberare il rimborso delle spese per l'adempimento delle rispettive mansioni.

**Articolo 17 (Segretario della Fondazione se nominato)** Il Segretario viene nominato e/o revocato dal Presidente e dura in carica 3 (anni). Al Segretario sono delegati tutti gli adempimenti relativi all'attuazione ordinaria, amministrativa, finanziaria e organizzativa della Fondazione.

**Articolo 18(Responsabili della Fondazione)**I rappresentanti della fondazione in Italia e all'estero saranno nominati dal Presidente e ratificati dal Consiglio di Amministrazione.I rappresentanti, non hanno la rappresentanza legale della fondazione che è del Presidente, ma hanno l'obiettivo di promuovere e ottimizzare l'attività della Fondazione sul loro territorio. Le sezioni italiane dovranno utilizzare lo stesso Codice fiscale della Fondazione rendicontando annualmente le attività finanziarie e/o economiche nell'anno effettuate nell'anno. Le sezioni estere della Fondazione saranno ordinate secondo le leggi vigenti del paese ospitante. Hanno comunque l'obbligo di rendicontare trimestralmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione le loro attività documentandole con supporti video e/o fotografici. Tutte le sezioni Italiane ed estere si atterranno al regolamento interno alla Fondazione: "la gestione delle sezioni della Fondazione".

**Articolo 19(Trasformazione e devoluzione del patrimonio)** La Fondazione si estingue nei modi previsti dagli artt. 27 e 28 del c.c..Qualora lo scopo della Fondazione si esaurisse, ove concordino, il Consiglio di Amministrazione unitamente ai Fondatori provvederanno alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri.In caso di estinzione, i beni della Fondazione devono essere devoluti ad altro Ente o istituzione avente scopo analogo o affine o complementare a quello della Fondazione, su decisione del Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 20(Disposizioni Finali)**Per tutto quando non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia.

F.to: Dino Zen

F.to: Pier Jacopo Rinaldi teste

F.to: Giancarlo Bordignon teste

F.to: Giuseppe Fietta Notaio (LS°)